



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Natina Praticò	Presidente
Dott. Alessandro Paone	Giudice Delegato
Dott. Giuliana Gaudiano	Giudice

a scioglimento della riserva assunta dal Giudice Delegato all'udienza ex art. 162, co. 2 L.F. del 27.11.2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso presentato in data 05.09.2019 dalla doValue s.p.a., quale mandataria della Fino 2 Securitisation s.r.l., inteso ad ottenere la dichiarazione di fallimento della Napafin s.r.l. (proc. n. 46/2019 R.G.Pref.);
- letto il ricorso presentato in data 18.10.2019 dalla Napafin s.r.l., con il quale la società debitrice ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, co. 6 L.F., riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3 L.F., entro un termine di cui ha chiesto la fissazione (proc. n. 3/2019 R.G.N.C.P., cui la proc. n. 46/2019 R.G.Pref. è stata riunita con provvedimento del 21.10.2019);
- letti gli atti e i documenti presenti nei fascicoli relativi alle procedure riunite innanzi indicate, nonché i verbali di udienza;
- sentito il Giudice Delegato;
- rilevato che con provvedimento del 04.12.2019, comunicato in data 05.12.2019, è stato assegnato alla ricorrente termine di giorni sessanta per la presentazione della proposta di concordato preventivo e per il deposito del piano e di tutta la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3 L.F.;



- rilevato che con provvedimento del 05.02.2020, comunicato in data 06.02.2020, in accoglimento dell'istanza depositata dalla ricorrente in data 28.01.2020, è stata concessa a quest'ultima proroga di ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine originario, per la presentazione della proposta di concordato preventivo e per il deposito del piano e di tutta la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3 L.F.;
- rilevato che con provvedimento del 21.05.2020, comunicato in data 25.05.2020, in accoglimento dell'istanza depositata dalla ricorrente in data 19.05.2020, è stata concessa a quest'ultima proroga ex art. 9, co. 4 D.L. n. 23/2020, di ulteriori novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine originario, così come già prorogato) per la presentazione della proposta di concordato preventivo e per il deposito del piano e di tutta la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3 L.F.;
- rilevato che il termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo e per il deposito del piano e di tutta la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3 L.F., tenuto conto delle proroghe concesse, della sospensione ai sensi dell'art. 83, co. 6 D.L. n. 18/2020 e della sospensione nel periodo feriale, è scaduto in data 07.10.2020;
- rilevato che in data 10.08.2020 la ricorrente ha depositato relazione ex art. 161, co. 3 L.F. datata 05.08.2020 a firma della dott.ssa Achiripita Formoso;
- rilevato che in data 27.08.2020 la ricorrente ha depositato la proposta e il piano datati 07.08.2020;
- rilevato che alla proposta e al piano depositati in data 27.08.2020 non risulta allegata la documentazione ivi richiamata;
- rilevato, infatti, che la predetta documentazione risulta depositata in cartaceo in data 21.10.2020 e in via telematica in data 23.10.2020 e cioè, in entrambi i casi, allorquando il termine assegnato con il provvedimento del 04.12.2019, così come successivamente prorogato con provvedimenti del 05.02.2020 e del 21.05.2020, era ormai ampiamente decorso;



- ritenuto, quindi, che il termine ex art. 161, co. 6 L.F. non possa considerarsi rispettato, non essendo seriamente dubitabile che, entro tale termine, debba essere altresì depositata tutta la documentazione richiamata nella proposta e nel piano, in assenza della quale appare impossibile la compiuta valutazione degli stessi;
- ritenuto che a tale omissione non possa neppure ovviarsi, ai sensi dell'art. 162, co. 1 L.F., con la concessione alla ricorrente di un termine non superiore a quindici giorni per la produzione di documentazione e ciò se solo si considera che la norma in questione consente il deposito solo di nuovi documenti e, cioè, di documenti ulteriori e diversi rispetto a quelli già allegati alla proposta e al piano;
- rilevato, ancora, che l'ultima relazione periodica è stata depositata dalla ricorrente in data 25.02.2020, mentre l'ultima situazione contabile risale al 26.06.2020, con conseguente inosservanza degli obblighi informativi incombenti periodicamente sulla ricorrente medesima;
- rilevato, poi, che la relazione ex art. 161, co. 3 L.F. a firma della dott.ssa Formoso è stata depositata 17 giorni prima della proposta e del piano e, peraltro, reca una data antecedente a quella indicata, invece, nella proposta e nel piano in questione, il che la rende totalmente inidonea ad attestare la fattibilità di un piano evidentemente ancora non esistente alla data della redazione della relazione medesima;
- rilevato, inoltre, che, a prescindere dall'osservazione che precede, la predetta relazione non appare comunque idonea ad assolvere alla funzione di attestazione cui è preordinata;
- rilevato, infatti, che, così come condivisibilmente dedotto dal Commissario nella relazione a sua firma depositata in data 15.10.2020, la relazione di cui trattasi *"non consente ai creditori di potersi formare una opinione sulla proposta di concordato ed agli organi della procedura di poter controllare la completezza e logicità delle argomentazioni contenute nel piano. La stessa è meramente ripetitiva ed adesiva al ricorso del debitore. (...) Considerato che la liquidità dovrebbe derivare dalla esecuzione dell'appalto il professionista attestatore, avrebbe dovuto compiutamente verificare il contratto di appalto, la capacità patrimoniale della società appaltante e*



verificare la fondatezza dei presumibili ricavi e costi nell'esecuzione dell'appalto. La relazione che non è accompagnata da stime previsionali e cautele contro possibili effetti negativi non può assolvere alla sua funzione di attestazione”;

-rilevato che, all'udienza del 23.10.2020, la società ricorrente ha depositato versione aggiornata della proposta, del piano e dell'attestazione, ove è altresì inserito il credito vantato dalla Prelios Credit Servicing s.p.a., quale mandataria della Maior Spv s.r.l., precedentemente non considerato;

-rilevato che l'attestazione integrativa depositata all'udienza del 23.10.2020, oltre a risolversi in una mera formula di stile, risulta priva della sottoscrizione dell'attestatore;

-rilevato che l'identica attestazione depositata in via telematica in data 23.10.2020 è invece sottoscritta digitalmente dal difensore della società ricorrente, ma non dall'attestatore;

- rilevato, da ultimo, che, in data 26.11.2020, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di concordato preventivo con riserva depositata in data 18.10.2019, depositando contestualmente nuova domanda di concordato preventivo completa di piano e proposta, nonché dell'attestazione ex art. 161, co. 3 L.F., oltre che della documentazione ivi richiamata;

- rilevato che il piano e la proposta depositati in data 26.11.2020 risultano pressoché identici a quelli depositati all'udienza del 23.10.2020, salvo il riferimento all'integrazione al contratto di appalto tra la società ricorrente e la I.I.C. s.r.l. del 22.11.2020

- rilevato che pure l'attestazione ex art. 161, co. 3 L.F. depositata in data 26.11.2020 è sovrapponibile a quella depositata in data 10.08.2020, ad eccezione del riferimento al credito vantato dalla Prelios Credit Servicing s.p.a., quale mandataria della Maior Spv s.r.l., originariamente non considerato nel piano, nonché del richiamo alla predetta integrazione al contratto di appalto e a documentazione inerente alla società committente;



- rilevato, a tal proposito, che la Suprema Corte ha recentemente affermato: *“che per ragioni di economia processuale l’eventuale “nuova proposta” depositata contestualmente alla rinunzia della precedente può essere esaminata dal tribunale nel corso della stessa procedura concordataria, ove non pendano istanze di fallimento ovvero esse vengano desistite; che nella persistenza di istanze di fallimento il tribunale è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 1 e 5 legge fall. per l’apertura del fallimento, sia pure tenendo conto della nuova proposta del debitore, ove in ipotesi idonea a scongiurare o superare lo stato di insolvenza; che il tribunale è comunque tenuto a valutare il carattere eventualmente dilatorio, e come tale abusivo, della nuova proposta”* (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 27120 del 25.10.2018);

- ritenuto, quindi, che, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale citato, non possa procedersi all’esame, in tale sede, della nuova proposta di concordato preventivo presentata dalla società debitrice, dovendosi piuttosto valutare se ricorrano i presupposti per la dichiarazione di fallimento invocata dalla doValue s.p.a., quale mandataria della creditrice Fino 2 Securitisation s.r.l.;

- ritenuto, peraltro, che la predetta proposta non appaia neppure idonea al superamento dello stato di insolvenza dell’impresa debitrice e ciò se solo si tiene conto che, nella prospettazione della proponente, il contratto di appalto sottoscritto con la I.I.C. s.r.l. e le eventuali successive (e allo stato del tutto aleatorie) commesse, pubbliche e private, che la proponente medesima mira ad acquisire ripresentandosi sul mercato, assicurerebbero un’utilità pari a € 389.661,00, di cui € 156.685,00 da destinare al pagamento delle spese di procedura e solo € 125.541,00 da distribuire tra i creditori, i cui crediti, tuttavia, ammontano complessivamente all’importo, notevolmente più elevato, di € 2.697.450,00;

- ritenuto, infine, che la presentazione della domanda di concordato preventivo di cui trattasi si traduca in un abuso del processo, inteso come utilizzo di strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali

l'ordinamento li ha predisposti, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo;

- ritenuto, infatti, che tale domanda, pressoché identica a quella rinunziata, sia stata evidentemente presentata al solo fine di scongiurare la dichiarazione di inammissibilità dell'originaria domanda e così differire la dichiarazione di fallimento;

- ritenuta la competenza del Tribunale, atteso, per un verso, che la sede sociale è posta in Corigliano-Rossano, nonché, per altro verso, che non sono comunque emersi elementi dai quali dedurre che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo fittizia;

- ritenuta la legittimazione ad agire della Fino 2 Securitisation s.r.l. e, per essa, della doValue s.p.a., il cui credito, pari a € 763.668,72, oltre spese, deriva da sentenza del Tribunale di Roma n. 12636/2018 del 20.6.2018;

- ritenuta la ricorrenza dei presupposti di assoggettabilità a fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F., così come chiaramente desumibili dalla lettura dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, così come desumibile dalla medesima domanda di concordato preventivo, è pari a € 2.697.450,00 e, quindi, è ampiamente superiore ad € 30.000,00;

- ritenuto che risulti comprovato lo stato di insolvenza della società debitrice, la quale, rivestendo la qualità di imprenditore commerciale (svolge, infatti, come da oggetto sociale di cui alla visura camerale in atti, tra l'altro, attività di costruzione di immobili, nonché di acquisto e vendita degli stessi), è soggetta a fallimento;

- ritenuto, in particolare, che l'insolvenza della società convenuta è resa manifesta, oltre che dalla considerevole entità dell'esposizione debitoria complessiva, dallo stato di perdurante completa inattività (desumibile dalla visura camerale in atti e dalle affermazioni rese a tal proposito dalla medesima società debitrice nella domanda di concordato preventivo con riserva e negli atti successivamente depositati);

P.Q.M.

visti gli artt.1, 5, 6, 9, 15, 16 e 162 L.F.;



DICHIARA L'INAMMISSIBILITA'

della proposta di concordato preventivo presentata dalla Napafin s.r.l. e, per l'effetto,

DICHIARA IL FALLIMENTO

della Napafin s.r.l., con sede in Corigliano-Rossano (CS), area urbana di Corigliano Calabro, via Provinciale n. 100, n. R.E.A. CS-163759, C.F. e P. IVA 02416400782, in persona dell'amministratore unico Papaianni Leonardo Antonio, nato a Crotona (KR) il 12.06.1968 e residente in Corigliano Rossano (CS), area urbana di Corigliano Calabro, via Provinciale;

DELEGA

alla procedura il **giudice dott. Alessandro Paone**.

NOMINA

curatore il dott. Antonio Carlo Colaci, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, L.F.

Ordina al fallito di depositare, entro tre giorni dalla notifica di questa sentenza, i bilanci e la scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori.

Stabilisce il giorno **23.04.2021, ore 10:30**, per l'adunanza in cui si procederà all'**esame dello stato passivo** avanti al predetto Giudice Delegato, nella sua sede in questo Tribunale.

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine di gg. 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione, ai sensi dell'art. 93 l.f. così come modificato dal D.L. 179/2012 conv. L.221/2012, delle domande di insinuazione, restituzione e rivendicazione.

Stabilisce il giorno **23.04.2021, ore 10:30** per l'udienza in cui il predetto Giudice Delegato, nella sua sede in questo Tribunale, procederà ai sensi dell'art. 40 L.F. alla **nomina del Comitato dei Creditori**, sentito il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, abbiano dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero abbiano segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.

Castrovillari, 04.12.2020

Il Giudice Delegato
dott. Alessandro Paone

Il Presidente
dott. Natina Praticò

